08-GIU-2023
da pag. 35 / foglio 1

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Operazioni transfrontaliere con certificato preliminare dello Stato di partenza

06901 06901

Circolare Assonime

La documentazione attesta la validità e l'efficacia dei controlli effettuati

Alessandro Germani

La circolare 16/2023 di Assonime affronta il decreto legislativo 19/23, che abroga e sostituisce il precedente 108/08, per recepire la direttiva Ue 2121/2019 che mira ad armonizzare le operazioni straordinarie intraeuropee, con la finalità di favorire la mobilità delle società europee.

Dal punto di vista oggettivo la disciplina riguarda le operazioni di fusione, scissione e trasformazione. Chiaramente il decreto in questione riguarda le società italiane. Così se una società italiana si trasforma in una francese si applica la disciplina italiana fino al rilascio del certificato preliminare e quella francese dopo.

Similmente in caso di trasformazione da francese in italiana la disciplina italiana si applica dal ricevimento del certificato preliminare (dalla Francia) in avanti. Restano sempre prevalenti le discipline speciali quali il Tub, il Tuf, il Codice delle assicurazioni private, le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato e sull'esercizio dei golden powers. Circa la fase preparatoria, il progetto di fusione e di scissione conterrà tutte le previsioni della norma nazionale più quelle degli altri ordinamenti interessati. La relazione dell'organo amministrativo è la medesima per tutte e tre le operazioni. Ad essa possono rinunciare i soci come pure i lavoratori. È parimenti oggetto di rinuncia, da parte del socio e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, la relazione degli esperti. A livello di pubblicità i progetti devono essere depositati presso il Registro delle imprese competente o pubblicati nel sito internet nei trenta giorni che precedono l'assemblea, oltre al deposito in copia presso la sede della società. Il rilascio del certificato preliminare è di fondamentale importanza, perché viene rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro ed attesta la validità e l'efficacia dei controlli operati nello Stato di partenza. È previsto che nei controlli il notaio debba verificare le operazioni effettuate a scopo abusivo o fraudolento. Il certificato va rilasciato senza indugio e comunque nei trenta giorni. L'operazione prosegue poi con il controllo di legalità in entrata da parte dello Stato di destinazione. Se questo coincide con l'Italia, il controllo sarà effettuato dal notaio, se si tratta di altro Stato membro, il controllo sarà effettuato dall'autorità designata da tale Stato. Infine l'atto pubblico a seconda dei casi sarà redatto dal notaio italiano o dall'autorità competente dell'altro Stato. La direttiva europea armonizza gli istituti a tutela dei soci ovvero da un lato il diritto di recesso e dall'altro il diritto di contestare il rapporto di cambio e il valore di liquidazione. Fondamentale poi è la tutela dei lavoratori come partecipazione degli stessi, il diritto di informazione e consultazione, l'applicazione delle regole sul trasferimento d'azienda. Ciò in quanto vi sono paesi (Germania, Paesi Bassi) in cui vige una partecipazione forte, che va salvaguardata anche nello Stato di destinazione in caso di operazione transfrontaliera. Altra finalità della direttiva è di armonizzare le tutele dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Efficacia delle operazioni
Se lo Stato di destinazione è l'Italia l'efficacia decorre dall'iscrizione dei vari atti nel Registro delle imprese. Altrimenti si guarda alle norme di legge dello stato estero. Dovrebbe essere ammessa la retrodatazione sia delle fusioni che delle scissioni transfrontaliere

Operazioni internazionali
Se interviene nell'operazione uno Stato extraeuropeo che non applica la direttiva, comunque il Dlgs 19/2023 costituisce la base di riferimento per queste operazioni per ciò che concerne il nostro ordinamento

Decorrenza
Il decreto, sebbene entrato in vigore il 22 marzo scorso, individua il 3 luglio 2023 quale data di efficacia delle disposizioni contenute. Esse si applicano quindi alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il progetto a tale data. Per quelle già iniziate si continua ad applicare il Dlgs 108/08

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1956 - T.1675